

Allegato 2 al Decreto del Commissario Delegato n. 1/2026– PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Bando “Misura 1” Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell’associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale.

1. Premesse. Identificazione dei beneficiari dei contributi e degli importi spettanti.

La domanda B1 già presentata prevedeva la possibilità di chiedere il contributo “misura 1”, previsto dall’ Ordinanza nazionale n. 1134/25 nel limite massimo di euro 5.000,00; inoltre con lo stesso modello B1 era possibile identificare i costi per gli ulteriori interventi di ripristino (Misura 2), per un eventuale futuro provvedimento nazionale di stanziamento fondi.

Con il presente provvedimento (decreto n. 1/2026), a seguito dell’effettivo stanziamento dei fondi, si approva:

1. l’elenco dei soggetti ammessi ai contributi e il relativo contributo spettante, indicati nell’allegato 1;
2. le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati (il presente allegato 2), ai fini dell’effettiva liquidazione degli stessi, fissando il **termine perentorio di MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2027** per la presentazione del modello di rendicontazione spese (allegato 3) da parte dei soggetti beneficiari al Comune competente attraverso le modalità indicate di seguito;
3. la modulistica (allegato 4) con cui il Comune procedente, alla definizione dell’ istruttoria sulla documentazione di spesa presentata dal beneficiario, chiede alla struttura commissariale il trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione del contributo spettante all’avente diritto o l’emissione del provvedimento finale negativo.

2. come rendicontare le spese sostenute

Il pagamento dei contributi può avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino dei danni; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, nel citato limite di 5.000,00 euro (o minore importo concesso).

Le spese possono essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa che dimostrino l’effettivo ed integrale (nei limiti del contributo concesso) pagamento delle stesse.

Le fatture o gli altri documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario individuato nell’ allegato 1 al presente provvedimento, fatta salva l’ipotesi di successione dopo la presentazione della domanda B1 prevista al successivo punto 3

In caso di comproprietà, in assenza di delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione – pertanto - della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso, e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00; non è possibile procedere all’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Si ricorda che i pagamenti in contanti, anche frazionati, sono soggetti ai limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l’acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa attestante l’avvenuto pagamento; la manodopera propria, o di altri soggetti comunque non documentabile negli interventi

Allegato 2 al Decreto del Commissario Delegato n. 1/2026– PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Bando “Misura 1” Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell’associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale.

di ripristino non rappresenta una spesa sostenuta e pertanto non sarà valida ai fini della rendicontazione.

I contributi sono erogati dal Comune precedente, a seguito del trasferimento dei relativi fondi da parte della struttura commissariale tramite versamento con le modalità che il beneficiario indica nel modello di rendicontazione (allegato 3).

3 successione nel contributo.

Il proprietario che dopo aver presentato la domanda di contributo B1 e prima di aver materialmente percepito i contributi trasferisce la proprietà dell’abitazione o del bene oggetto della domanda “misura 1” decade dal contributo; parimenti il soggetto subentrante, che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto, non ha titolo per accedere ai contributi in oggetto.

Non comportano la decadenza da contributo le ipotesi di trasferimento:

- a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica;
- b) della nuda proprietà dell’abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l’usufrutto;
- c) della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo B1 e prima dell’ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti che sarebbero spettati al proprietario deceduto.

4 quali interventi possono essere rendicontati

Possono essere rendicontate le spese relative agli interventi che il beneficiario ha richiesto tramite la domanda B1 e che sono stati ammessi a contributo; pertanto i lavori che perseguono una o più delle finalità indicata/e dal beneficiario nel modello B1:

1. il ripristino dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa;
2. il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione principale;
3. il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale qualora vi fosse ubicata almeno un’abitazione principale e continuativa;
4. ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all’accesso all’immobile (prima casa o condomini con almeno un’abitazione principale);
5. la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
6. il ripristino dei danni all’immobile sede legale e/o operativa dell’associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa;
7. il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’immobile sede legale e/o operativa dell’associazione o società senza scopo di lucro;
8. la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all’esercizio dell’attività dell’associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

come descritti nella sezione 5 e quantificati economicamente nella sezione 6 della domanda B1.

Allegato 2 al Decreto del Commissario Delegato n. 1/2026– PROCEDURE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Bando “Misura 1” Soggetti Privati e Associazioni senza scopo di lucro (abitazioni, parti comuni condominiali, sede legale e/o operativa dell’associazione) che abbiano avuto la compromissione della propria integrità funzionale.

5. Istruttoria comunale sulla rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati

Per ottenere la liquidazione del contributo **il Privato beneficiario** deve trasmettere al Comune la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati entro il termine perentorio di **MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2027** utilizzando il modello di rendicontazione “allegato 3” al presente provvedimento.

Il Comune procedente definisce l’istruttoria sulla rendicontazione presentata dal beneficiario e ne trasmette i relativi esiti alla Struttura Commissariale **entro 60 giorni¹**, decorrenti dalla ricezione a protocollo comunale dell’allegato 3 presentato dal beneficiario.

A maggiore chiarezza si evidenzia che il termine procedimentale di cui sopra per il Comune decorre dalla rendicontazione del singolo beneficiario; non è consentito al Comune attendere la presentazione di tutte le domande per definire le singole istanze.

Lo scrivente Commissario approva con proprio provvedimento finale gli esiti istruttori della rendicontazione e dispone contestualmente l’effettivo trasferimento dei fondi necessari al pagamento agli aventi diritto al Comune procedente, entro **30 giorni¹**, decorrenti dalla ricezione della richiesta di trasferimento fondi dal Comune alla Struttura Commissariale (**allegato 4**) alla pec protocollo@pec.regione.liguria.it che deve essere necessariamente anticipato alla p.e.o settore.emergenze@regione.liguria.it.

Il Comune, ricevuti i fondi, provvede quindi al pagamento agli aventi diritto, definendo gli eventuali adempimenti necessari per legge.

Si invitano gli Uffici Comunali procedenti a condividere con le proprie ragionerie/uffici contabili le suddette modalità di liquidazione, al fine di predisporre le necessarie operazioni contabili e di bilancio che garantiscano la massima celerità dei pagamenti.

Nel caso l’istruttoria comunale definisca la non ammissibilità della rendicontazione, il Comune procedente comunica all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento con le modalità previste dell’art. 10 bis della l. n. 241/90; alla definizione delle suddette procedure il Comune invia l’allegato 4, con le relative risultanze, alla struttura commissariale che provvederà al provvedimento finale di diniego.

6. disposizioni finali

L’ufficio di supporto del Commissario Delegato presso il Settore regionale Protezione Civile provvede al controllo a campione delle istanze ammesse a contributo in misura non inferiore al 5% delle stesse. Delle risultanze dei predetti controlli viene trasmessa apposita relazione al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ il suddetto termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni come previsto dall’art. 6 l. n 241/90.